

Province ex-pontificie-ultimo possesso di fatto- liquidazione-

Il decreto-legge 22 maggio 1924, non ha adottato il concetto, elaborato dalla giurisprudenza per le provincie pontificie, sulla formula dell'ultimo possesso di fatto contenuta nelle leggi del 24 giugno 1888, e nel testo unico 1891, ma non considerando come causa di estinzione degli usi civici la desuetudine, permette di rivendicare gli usi senza alcuna limitazione di tempo, anche quando per le colture introdotte nei fondi non ne sia possibile l'esercizio attuale.

In tal caso è stabilito soltanto un modo particolare di liquidazione se vi siano miglierie sostanziali e permanenti

La notificazione pontificia del 1849 considerò il diritto di pascolo come derivante da un titolo espresso o presunto e come avente natura di servitù negativa e proibitiva.

Pertanto per sottrarsi gratuitamente alla servitù non bastava dimostrarne il carattere meramente consuetudinario e affermativo, ma occorreva recingere il fondo e ridurlo per intero a coltura.

Il fatto abusivo del proprietario che ha distrutto gli alberi e la macchia non ha influenza a privare la popolazione del suo diritto, considerandosi, all'effetto della liquidazione, l'uso civico come virtualmente in esercizio.

— Commiss. usi civici Roma, 14 luglio 1926, Univ. agr. Moricone c. Bettinelli, in Rep. fo. it., 1927, n. 49-53, e pubbl. in Riv. demani; ecc., 1926, 175.